PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

19.10.2007 PE396.507v01-00

EMENDAMENTI 31-36

Progetto di relazione **(PE392.373v01-00)**
di Ioannis Varvitsiotis
Ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di decisione (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 31
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di adattare la procedura di arresto e consegna prevista dal mandato di arresto europeo per coprire tutti i casi in cui un indagato deve essere trasferito nello Stato in cui si tiene il processo a seguito di una violazione dell'ordinanza cautelare europea;

Or. en

Motivazione

La scelta politica di adeguare il mandato di arresto europeo può comportare parecchie modifiche e non solo un cambiamento in relazione al campo di applicazione del mandato (vale a dire articolo 2, paragrafo 1, sulla soglia di un anno). Ad esempio, possono essere modificati i criteri di rifiuto e vi possono essere adeguamenti o aggiunte a livello del modulario per indicare che l'arresto fa seguito alla violazione di un'ordinanza cautelare europea.

Proposta di decisione

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 32
Considerando 6 bis (nuovo)

	(6 bis) In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può decidere di emettere un mandato di arresto europeo al fine di trasferire l'indagato nello Stato di emissione. In tali circostanze, che dovrebbero essere rigorosamente limitate all'applicazione della presente decisione quadro, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 copre tutti i reati in relazione ai quali può essere emessa un'ordinanza cautelare europea.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire e mettere in evidenza che il mandato di arresto europeo copre tutti i reati solo nei casi in cui si applica l'ordinanza cautelare europea (una violazione dell'ordinanza). Il campo di applicazione del mandato di arresto non deve essere esteso in termini generali.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 33
Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis
	Costi
	1. I costi incorsi nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea nel territorio dello Stato membro di esecuzione sono sostenuti da detto Stato membro.
	2. Tutti gli altri costi sono sostenuti dallo Stato membro di emissione.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)

h bis) essere oggetto di monitoraggio elettronico.

Or. en

Motivazione

Perché possano rimanere al loro domicilio, nel loro ambiente abituale e vicino alle loro famiglie, negli Stati membri in cui il "monitoraggio elettronico" è già stato introdotto gli indagati possono essere controllati mediante tale sistema. Il monitoraggio elettronico è un metodo di supervisione efficace che dà agli indagati la possibilità di proseguire la loro vita familiare e le loro attività professionali.

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou

Emendamento 35
Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Si potrebbe ricorrere ad un mandato di arresto europeo in caso di violazione delle condizioni dell'ordinanza cautelare al fine di trasferire l'indagato nello Stato di emissione.

Or. en

Motivazione

È utile ricorrere alla procedura prevista dalla decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo così da agevolare il trasferimento dell'indagato nello Stato di emissione in caso di violazione delle condizioni dell'ordinanza cautelare.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 36
Articolo 18

Condizioni per l'arresto e ***il*** trasferimento dell'indagato	Arresto e trasferimento dell'indagato
1. Se ***l'autorità di emissione*** decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, ***l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato***.	1. Se decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, ***l'autorità di emissione emette un mandato di arresto europeo in conformità delle disposizioni della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002***.
2. ***Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione***.	2. ***In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, in un caso di questo tipo può essere emesso un mandato d'arresto europeo e l'indagato può essere trasferito nello Stato di emissione in relazione a tutti i reati per i quali si può emettere un'ordinanza cautelare europea***.
3. Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:	
– è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;	
– a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;	
– l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;	
– la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in	

considerazione dall'ordinanza cautelare europea.

4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.

Or. en